Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 15 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n* 304

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA D'ARGENTO

DI PIETRO Giuseppe fu Salvatore e di Baluardo Teresa da Cannio (Ragusa), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Valoroso partigiano nella lotta di liberazione, segnalato per entusiasmo, per dedizione e per temerario ardimento si distingueva particolarmente nel corso di un colpo di mano contro il presidio tedesco di Sacile e, nella circostanza, riportava grave ferita Riprendeva al più presto la sua attività di combattente ed alla testa di pochi uomini affrontava arditamente una grossa pattuglia nemica Ferito a morte non desisteva dal combattimento incitando i suoi a persistere nell azione ed abbattendosi da prode sul campo. — Sarone di Caneva (Udine), 7 marzo 1945

Decreto 15 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n* 306

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA D'ARGENTO

PERUCH Antonio fu Giobatta e di Zanette Emma da Sacile (Udine), classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*) — Combattente della lotta di liberazione, già segnalato per ardimentoso contegno e per valore dimostrati in numerosi scontri, sorpreso per delazione nelle vicinanze della sua casa, cadeva in mani tedesche Subito interrogato e barbaramente seviziato in presenza della madre manteneva contegno fiero ed esemplare nulla rivelando che potesse danneggiare i partigiani Nell intento di farlo parlare e con diabolica perfidia i tedeschi facevano ungere alla madre, impazzita dal dolore, una corda pel capestro ed appiccavano fuoco alla casa senza peraltro riuscire a piegare l'animo del prode che affrontava la morte per la Libertà e per la Patria. — Zona di Sacile (Udine), 12 settembre 1944.

Decreto 15 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 303

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANTONINI Giuseppe di Giobatta e di Mezzoli Vittoria da Maniago (Udine), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane combattente della lotta di liberazione forniva ripetutamente belle prove di entusiastica dedizione al dovere, di decisione, di capacità e di valore Caduto per delazione in mano ai tedeschi, lungamente interrogato e barbaramente seviziato, manteneva contegno fiero e coraggioso rivendicando la sua qualità di partigiano e di patriota Affrontava la morte, datagli per impiccagione, con cristiana fermezza dando nobile esempio di patriottismo e di fede. — Caneva (Udine), 8 novembre 1944.

Decreto 15 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n.* 305

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LEFEVRE' Raymond Augusto di Edoardo e di Guerand Giorgetta da Thoiy (Francia), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Già combattente nelle forze della resistenza francesi, catturato dai tedeschi ed internato in Italia, riusciva a fuggire ed a congiungersi con i partigiani italiani Subito forniva chiare prove di decisione e di valore, distinguendosi più volte in combattimento e nella esecuzione di ardite missioni Liberata la Francia dagli invasori e sollecitato a rientrare in Patria, preferiva continuare a battersi fra i partigiani italiani e sino alla liberazione dell'Italia Pochi giorni dopo il Lefevrè e sei partigiani italiani, venivano sorpresi da forze di molto preponderanti Caduti in mani tedesche, tutti insieme, fedeli agli ideali di libertà e di Patria, affrontavano con fermo cuore ed esemplare contegno la morte che veniva loro inferta dal nemico — Mezzomonte di Polcenigo (Udine), 4 febbraio 1945

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 367

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANDREATTA Ferdinando di Isidoro e di Boer Carolina da Fietta di Paderno (Treviso), classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio intraprendeva attività patriottica dimostrando di possedere belle doti di ardimento e capacità di animatore e organizzatore Tratto in arresto manteneva contegno esemplare Sottrattosi con la fuga a prigionia, combatteva nelle montagne la lotta di liberazione dimostrando, in circostanze particolarmente difficili, di possedere coraggio e forza d'animo esemplare Particolarmente si distingueva durante il duro rastrellamento effettuato dai tedeschi sul Grappa Nei giorni della liberazione cadeva da prode attaccando con grande slancio e audacia una autocolonna tedesca in ritirata. — Zona di Treviso (settembre 1943-28 aprile 1945).

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 366

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOSCOLO Fiore di Edoardo e di Bonolo Salute da Chioggia Sottomarina, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio con fedeltà e con decisione, intraprendeva in Venezia la lotta di liberazione organizzando ed attuando arditi colpi di mano Caduto in mani nemiche, durante un interrogatorio, benchè ammanettato, si gettava con grande ardimento da una finestra del secondo piano e riusciva a porsi in salvo sebbene gli venissero sparati numerosi colpi di fucile. In altre occasione e ripetutamente dimostrava decisione e coraggio. Cadeva da valoroso in uno scontro con i tedeschi coprendo un aviolancio di materiali nella zona di Chioggia. — Zona di Venezia, settembre 1943-8 settembre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n.* 365

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BUSONERA Flavio fu Francesco e fu Crabai Giovanna da Oristano (Cagliari), classe 1894, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante la lotta di liberazione si distingueva per patriottica attività, arditamente svolta a favore dei partigiani Tratto in arresto manteneva, durante i lunghi interrogatori e nella dura prigionia, contegno nobile ed esemplare Sacrificato alla rappresaglia tedesca affrontava con fierezza il capestro, incoraggiando sino all'ultimo i compagni di martirio e sacrificando la vita agli ideali di libertà e di Patria che aveva sempre serviti — Padova, 17 agosto 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 364

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASTELLANA Pietro di Giuseppe e di Franz Clementina da Travesio, classe 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un battaglione di partigiani si distingueva particolarmente nel novembre del 1944 difendendo, accanitamente e per più giorni gli sbocchi in Piano del Meduno contro importanti forze tedesche Seriamente ferito cadeva in mani nemiche durante la ritirata della sua formazione Lungamente interrogato nulla rivelava Impossibilitato a reggersi in piedi, seduto su di una sedia veniva portato nella pubblica piazza di Meduno e prima di cadere sotto il piombo nemico aveva il tempo di rivolgere alla popolazione fiere e nobili parole di incitamento alla lotta per la liberazione della Patria — Meduno (Udine), 2 dicembre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n.* 362

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CORRADINI Luigi fu Virgilio e di Felicetti Angelica da Molina di Fiemme (Trento), classe 1917, partigiano combattente (*alla memoria*) — Partigiano già segnalato per coraggiosa attività e per generosa dedizione alla causa, si distingueva particolarmente nel corso di un duro rastrellamento effettuato dai tedeschi Visto che il suo reparto, di fronte alla schiacciante inferiorità numerica, trovava difficoltà per ritirarsi, si portava arditamente avanti nel bosco ed apriva il fuoco sui sopraggiunti riuscendo a ritardare l'avanzata Ferito non desisteva dalla lotta sino a che cadeva, nuovamente colpito, e veniva barbaramente trucidato. — Molina di Fiemme (Trento) 23 maggio 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 363

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

COAN Ottavio di Giuliano e di Marcon Emma da Cordignano (Treviso) classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un battaglione di partigiani, già segnalato per belle doti di dedizione e di coraggio, si distingueva particolarmente nel corso di un duro attacco condotto dai tedeschi nel novembre 1944 Seriamente ferito rifiutava ogni soccorso e continuava ad esercitare la sua azione di comando. Invitato ad un colloquio col nemico veniva proditoriamente catturato. Lungamente interrogato e barbaramente seviziato manteneva contegno fiero ed esemplare e con fermezza, affrontava da valoroso la morte nel nome d'Italia e della libertà. — Bosco del Cansiglio - Roncade (Treviso) settembre 1943-19 dicembre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n* 360

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CRIVELLARO Luciano di Gelindo e di Endrighetti Sara da Lentiai (Belluno) classe 1920, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione intraprendeva la lotta di liberazione con le formazioni partigiane distinguendosi come valoroso combattente ed anche come organizzatore ed animatore Caduto in mani tedesche, lungamente interrogato e barbaramente seviziato, manteneva sempre fiero ed esemplare contegno Nella piazza del suo paese, davanti ai suoi stessi familiari, dopo aver inneggiato alla Patria, affrontava con nobile contegno la morte, che gli veniva data col capestro. — Lentiai (Belluno), 29 settembre 1944.

Decreto 17 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 *luglio* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n* 349

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARCHINI Alvaro di Alessandro e di Fanelli Giulia, da Città della Pieve (Perugia), classe 1915, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione forniva segnalati ed apprezzati servizi come organizzatore e come animatore delle formazioni partigiane della bassa Sabina Combattente ardimentoso e deciso, conduceva con successo numerose azioni di guerriglia intralciando il traffico dei tedeschi nella zona a nord di Roma Particolarmente si distingueva combattendo a Monterotondo contro formazioni in ritirata, infliggendo al nemico serie perdite e mantenendo, benche ripetutamente ferito, il proprio posto di comando sino all'arrivo degli alleati. — Monterotondo (Roma), 5-7 giugno 1944.

Decreto 17 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *luglio* 1957
registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 38

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

RICCI Ottavio di Gian Luigi e di Linda Ziveri, da Parma, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane studente universitario, animato da vivo amore di Patria, partecipava alla lotta di liberazione combattendo nelle file partigiane Nel corso di un duro rastrellamento, scontratosi il proprio distaccamento contro forze tedesche postate in posizioni dominanti, mentre la maggior parte dei compagni ripiegava in disordine sotto lo schiacciante fuoco del nemico, in piedi ed allo scoperto rispondeva con la sua arma alle armi tedesche, dando ai suoi il tempo di riposarsi, ma cadendo da prode sul campo — Passo di Ticchiano (Appennino Parmense), 20 novembre 1944.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n* 32

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NICCOLINI Guido Everardo di Vincenzo e di Ventilari Maria Flavia da Firenze, classe 1920, sottotenente autieri di complemento, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Dalmazia, dopo aver sabotato le autoblinde del suo reparto onde renderle inservibili al nemico, passava a far parte delle locali formazioni partigiane con le quali partecipava a numerose operazioni segnalandosi sempre per coraggio, capacità di comando e spirito combattivo Nel corso di un combattimento, rimasto seriamente colpito in piu parti del corpo continuava a rimanere sul posto fino alla fine, imponendosi a tutti per il suo bellissimo comportamento Ricoverato in un ospedale, dopo alcuni mesi di degenza e non poche peripezie e peregrinazioni riusciva finalmente a raggiungere un luogo di cura in Italia. — Dalmazia, 8 settembre 1943 dicembre 1944.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 30

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AMADEI Federico fu Carlo e di Buratti Amelia da Caracas (Venezuela), classe 1898, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sorpreso dall'armistizio con la sua compagnia in Montenegro aderiva con il più vivo entusiasmo alla decisione del suo comandante di divisione di continuare la guerra passando nel campo avverso ai tedeschi. Per quanto da tempo fosse gravemente ammalato, pur tuttavia partecipava ugualmente, alla testa del suo reparto, a tutte le operazioni di guerra svolte in mezzo a rischi, privazioni e difficoltà di ogni genere, in un ambiente quanto mai difficile ed ingrato. Nel corso di un attacco di sorpresa prontamente reagiva con i suoi uomini riuscendo ad opporre al nemico per alcune ore la più valida resistenza, finchè soverchiato da forze preponderanti, veniva catturato con l'arma in pugno. Tradotto in prigionia, dopo alcuni mesi cessava di vivere a causa della malattia che si era aggravata per i disagi e le fatiche cui si era continuamente sottoposto Bellissimo esempio di combattente, di attaccamento al dovere e di profondo amor di Patria. — Montenegro - Bosnia, 8 settembre 1943-20 marzo 1944.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 31

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARTINO Vincenzo di Michele e di Botti Maria Concetta da Caserta, classe 1924, carabiniere, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Francia e sfuggito alla deportazione in Germania, entrava subito a far parte del locale movimento di liberazione, distinguendosi in ogni occasione per valore, per spirito di sacrificio, alto senso di responsabilità, ascendente sui compagni. Al comando di una squadra partecipava brillantemente alla battaglia per la liberazione di una importante località, ferito ad un gamba da una raffica di mitra rifiutava ogni soccorso e rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione Bellissima figura di combattente della libertà. — La Vallette (Tolone - Francia) 16 agosto 1944.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n. 8 *Presidenza, foglio n* 33

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAMPALONI Amos di Angelo e di Fuochi Ida da Firenze, classe 1910, capitano d'artiglieria in s p e, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio a Cefalonia, si faceva ben tosto il più deciso assertore fra le nostre truppe della necessità di opporsi con la forza ai tedeschi e contro questi non esitava a sparare con i cannoni della sua batteria, riuscendo in tal modo a divenire l'anima della resistenza dell'isola Dopo una serie di duri combattimenti sopraffatto dal nemico, fatto prigioniero e passato per le armi, veniva abbandonato come morto, sul luogo dell'esecuzione, per quanto egli avesse riportato soltanto una ferita alla testa. Tratto in salvo dai partigiani locali, non appena guarito entrava a far parte delle formazioni armate greche sul continente con le quali partecipava a dure ardite operazioni contro i tedeschi segnalandosi sempre per il suo coraggio e per le sue capacità combattive Decisa dal comando greco l'occupazione di Cefalonia, egli da solo sbarcava il giorno prima nell'isola ancora saldamente occupata dai tedeschi, inducendo con il suo prestigio una batteria italiana che era rimasta fedele a questi, di passare nelle file dei patrioti e ad aprire il fuoco contro i tedeschi stessi, dando così inizio all'insurrezione nell'isola. Nel corso di queste operazioni egli riportava ferite ad una gamba Bellissima figura di comandante, di patriota e di combattente della libertà — Cefalonia-Grecia, 9 settembre 1943-30 ottobre 1944.

(2777)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1958, n. 587.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1957-58, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (terzo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 29 luglio 1957, numeri 642 e 643; 7 ottobre 1957, n. 916; 17 ottobre 1957, n. 1007; 26 ottobre 1957, n. 1008; 31 ottobre 1957, numeri 1009 e 1013;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 5. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali . .	L.	1.250.000.000
Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari	»	6.100.000 000
Cap. n. 35. — Stipendi, ecc. .	»	300.000
Cap. n. 37. — Stipendi, ecc. .	»	1.300.000
Cap. n. 69. — Stipendi, ecc. .	»	20.400.000
Cap. n. 81. — Stipendi, ecc. .	»	90.000.000
Cap. n. 112. — Stipendi, ecc. .	»	57.000.000
Cap. n. 336. — Stipendi, ecc. .	»	1.000 000
Cap. n. 410. — Stipendi, ecc. .	»	200.000.000
Cap. n. 411. — Stipendi, ecc. .	»	100.000.000
Cap. n. 419. — Assegni personali, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 420. — Assegni personali, ecc.	»	35.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 177. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	13.000.000.000
Cap. n. 284. — Restituzione di diritti, ecc.	»	4.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	3.500.000.000
Cap. n. 50. — Oneri previdenziali, ecc.	»	570.000.000
Cap. n. 102. — Stipendi, ecc. .	»	100.000.000
Cap. n. 104. — Oneri previdenziali, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 169. — Rimborso alle Università, ecc.	»	61.440.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 51. — Corpo delle guardie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.200.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. .	»	3.237.500
Ministero della difesa:		
Cap. n. 13. — Pensioni, ecc. .	»	2.131.000.000
Cap. n. 19. — Pensioni, ecc. .	»	214.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 35. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 38. — Stipendi, ecc.	»	350.000.000
Cap. n. 55. — Retribuzioni, ecc.	»	2.600.000.000
Cap. n. 57. — Oneri previdenziali, ecc.	»	133.000.000
	L.	35.847.677.500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 190 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1958, n 588.

Erezione in ente morale dell'« Ente assistenza ai cancerosi poveri », con sede in Roma.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ente assistenza ai cancerosi poveri », con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 215 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1958

Nomina dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 22 e 97 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1957, registro n. 21 Ufficio riscontro poste, foglio n. 354, nonchè il successivo decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1958, registro n. 9 Ufficio riscontro poste, foglio n. 161, concernenti la conferma in carica o la nomina dei consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non membri di diritto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Considerato che ai fini della costituzione del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella nuova formazione prevista dagli articoli 22 e 97 della citata legge n. 119, occorre provvedere alla nomina dei membri non di diritto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato dei propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo;

Viste le terne di nominativi proposte dalle Organizzazioni sindacali per la scelta dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel ripetuto Consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 22, lettere *e*), *f*), *g*), *l*) ed *m*) della legge 27 febbraio 1958, n. 119:

1) rag. Salvatore Majo, ispettore generale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2) ing. Mario D'Ecclesia, ispettore generale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3) dott. Silvio Cozzi, ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) dott. Attilio Sanfilippo, ispettore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) avv. Giovanni Zappalà, vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

6) Baldassare Armato, vice segretario nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

7) Vittorio Chiroli, vice segretario nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

8) Eugenio Romey, segretario capo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

9) dott. Modestino Zerella, direttore di sezione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'Azienda medesima.

I membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) durano in carica tre anni.

I membri di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti del personale da effettuarsi in base alle elezioni previste dagli articoli 22 e 97 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Art. 2.

I Consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nominati con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1957 e 18 dicembre 1957 di cui alle premesse del presente decreto, si intendono cessati dalla carica stessa con effetto dal 26 marzo 1958, data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1958
Registro n. 33 *Uff. risc. poste, foglio n.* 314. — VENTURA SIGNORETTI

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1958.

Limitazione di velocità lungo la via Taranto del centro abitato del comune di Campi Salentina (Lecce).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Taranto del centro abitato del comune di Campi Salentina;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo la via Taranto del centro abitato del comune di Campi Salentina.

Roma, addì 31 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3083)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Fagnano Olona (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Fagnano Olona:
via Verdi, via Patrioti, via Tronconi, via Piave, via Roma e piazza XX Settembre;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Fagnano Olona:
via Verdi, via Patrioti, via Tronconi, via Piave, via Roma e piazza XX Settembre.

Roma, addì 19 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Comezzano-Cizzago (Brescia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Comezzano-Cizzago:
via Martinengo, via Roma, via Dante, via Rastelli, via IV Novembre, via San Rocco e piazza Caduti;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Comezzano Cizzago:
via Martinengo, via Roma, via Dante, via Rastelli, via IV Novembre, via San Rocco e piazza Caduti.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Roveredo in Piano (Udine).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Roveredo in Piano:
via G. Mazzini, piazza Roma, via XX Settembre e via Julia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Roveredo in Piano:
via G. Mazzini, piazza Roma, via XX Settembre e via Julia.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Spino d'Adda (Cremona).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Spino d'Adda:
strada comunale di Lodi, per un tratto di m. 450, a partire dall'incrocio con via Manzoni;
via Manzoni, per un tratto di m. 450, a partire dall'incrocio con la strada provinciale per Pandino e per Milano;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Spino d'Adda:
strada comunale di Lodi, per un tratto di m. 450, a partire dall'incrocio con via Manzoni;
via Manzoni, per un tratto di m. 450, a partire dall'incrocio con la strada provinciale per Pandino e per Milano.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3075)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Monte San Pietro (Bologna).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la strada comunale del Lavino (fra il ponte di Rivabella ed il ponte di Pramarano) del comune di Monte San Pietro;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo la strada comunale del Lavino (fra il ponte di Rivabella ed il ponte di Pramarano) del comune di Monte San Pietro.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Clivio (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Clivio:
via Ermizada, via Trentini e via Como;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Clivio:
via Ermizada, via Trentini e via Como.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Monteveglio (Bologna).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Monteveglio:
via Roma e via Ponti;
via Casetto Stiore e via Sant'Egidio in frazione Oliveto;
via Montebudello in frazione Montebudello;
via Ziribega in frazione Ziribega;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Monteveglio:
via Roma e via Ponti;
via Casetto Stiore e via Sant'Egidio in frazione Oliveto;
via Montebudello in frazione Montebudello;
via Ziribega in frazione Ziribega.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità in via Caimi del comune di Vailate (Cremona).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Caimi del comune di Vailate;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Caimi del comune di Vailate.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità lungo il tratto Marone-Pisogne della strada provinciale Brescia-Darfo (Brescia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 50 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il tratto Marone-Pisogne della strada provinciale Brescia-Darfo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 50 orari lungo il tratto Marone-Pisogne della strada provinciale Brescia-Darfo.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1958.
Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1958, n. 122, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A*-1, *A*-2, *B*-1, *B*-2, *C*-1 e *C*-2 unite al decreto Ministeriale 28 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1958, n. 122, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1958, n. 122, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno 20 maggio 1958, nei rapporti con l'Albania entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 1958.

Roma, addì 28 maggio 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Bolivia,	Haiti;
Canada,	Honduras (Repubblica);
Cile,	Libano,
Colombia;	Liberia,
Corea del Sud;	Messico,
Costa Francese dei Somali;	Nicaragua;
Costarica,	Panama,
Cuba,	Perù,
Dominicana (Repubblica);	Salvador,
Filippine,	Siria.
Formosa,	Uruguay,
Giappone,	U.S.A. e sue dipendenze
Guatemala,	Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138 contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese.
Franco svizzero libero:
Conti esteri in lire libere

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualunque Paese estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A*-1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero

TABELLA *B*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Austria	Bulgaria;
Belgio Lussemburgo;	Cecoslovacchia;
Danimarca,	Egitto
Francia,	Finlandia;
Germania Occidentale;	Israele;
Norvegia,	Iran,
Paesi Bassi;	Jugoslavia;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;	Polonia,
	Romania;
Svezia,	Spagna,
Svizzera Liechtenstein;	Tangeri;
Albania,	Ungheria;
Argentina;	U.R.S.S.
Brasile,	

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;	Franco svizzero « Accordo »,
Corona norvegese;	Lira sterlina,
Corona svedese,	Marco germanico,
Fiorino olandese;	Scellino austriaco,
Franco belga,	Conti esteri in lire multilaterali.
Franco francese;	

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *B*-1, con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali o per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B*-1 e *C*-1.

TABELLA *C*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138 contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476.

Equatore,	Portogallo,
Paraguay;	Turchia.
Grecia,	

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *C*-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476

Stati	Conti dell'Accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C*-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A*-2 e *B*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1958.
Nomina del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1954, con il quale il dott. Carlo Barozzi veniva nominato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1956, con il quale al dott. Paolo Buri venivano affidate le funzioni di direttore generale, dovendosi il predetto dottor Barozzi allontanare dalla sede per espletamento di incarichi speciali;
Visto la lettera n. 22/Ris., in data 15 marzo 1958, con la quale il presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila, sentito il Consiglio, ha designato il dott. Paolo Buri quale direttore generale dell'Opera medesima in sostituzione del dott. Carlo Barozzi;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Paolo Buri è nominato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila in sostituzione del dott. Carlo Barozzi.

Roma, addì 7 giugno 1958

Il Ministro: COLOMBO

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 4978, in data 24 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per collocamento a riposo, del l'ing. Treves Arturo rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con l'ingegnere superiore Pasquali Giuseppe;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. superiore Pasquali Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Torino quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Treves Arturo collocato a riposo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note per l'entrata in vigore dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 4 giugno 1956.

Il giorno 31 maggio 1958 è stato effettuato in Roma, tra l'Ambasciata di Svizzera ed il Ministero degli affari esteri, lo scambio di Note previsto dall'art. 14, lettera *a*), dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei concluso in Roma il 4 giugno 1956.
L'Accordo suddetto, approvato con la legge 4 febbraio 1958, n. 121, è pertanto entrato in vigore il 31 maggio 1958.

(3027)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 giugno 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq 1576, sita nella spiaggia di Sottomarina di Chioggia, riportata in catasto al foglio n 26, particella n. 2574/*a* (parte), del comune di Chioggia.

(3031)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Periodo di divieto di pesca della trota di fiume nei laghi silani Arvo ed Ampollino

La disposizione contenuta nel decreto del Capo del Governo, in data 5 ottobre 1942, concernente il divieto di pesca della trota di fiume (salmo fario) nei laghi silani Arvo ed Ampollino, durante il periodo 1° dicembre-2 marzo, è revocata
Viene, pertanto, ripristinato, in detti laghi, il periodo di divieto di pesca della trota di fiume previsto dall art 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n 1486 e, cioè, dal 15 ottobre al 15 gennaio.

(2960)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 22 maggio 1958, n 122, alla pagina 2236, n 7 d'ordine dell'elenco, colonna « Ditta espropriata », in luogo di: « MASSELLI Ciro, Giovanni, Vincenzo, Raffaello e Luigi fu Antonio per la quota del 74,14%, e MASSELLI Giuseppina, Mariannina e Tesera fu Antonio per la quota del 25,86% in termini di reddito dominicale », leggasi: « MASSELLI Ciro, Giovanni, Vincenzo, Raffaello e Luigi fu Antonio per la quota del 74,14% e MASSELLI Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio per la quota del 25,86% in termini di reddito dominicale ».

(3110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 e 28 marzo 1958, sono stati disposti nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » (articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841),

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità ed espropriazione				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione Corte dei conti					
									Reg Agric.				
			N.	Data	N.	Data	Data	Data	N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Maremma tosco-laziale												
1	CALABRESI Massimo fu Francesco	Tuscania	4343	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	11- 3-58	14- 5-58	8	45	2.26.41	10.64 82	159.372
2	DEL DRAGO Giovanni Urbano fu Ferdinando	Trevignano Romano Mazzano Romano	3876 3877	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	11- 3-58	14- 5-58	8	46	168.75.37	131.24.63	28.904.759
3	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	Laiatico e Montecatini Val di Cecina	3893 3894	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	11- 3-58	14- 5-58	8	47	54.51.52	63.92.51	3.266.988
4	RAMELLA Guido fu Giuseppe	Veiano	4384	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	28- 3-58	14- 5-58	8	48	2.90.28	11.78.23	83.637
5	SOCIETA' ANONIMA « TENUTA CARCARELLO », con sede in Civitavecchia	Tarquinia	3848	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	28- 3-58	14- 5-58	8	49	19.76.93	20.35.30	5.883.584
6	SOCIETÀ IMMOBILIARE AGRICOLA FORESTALE, con sede in Milano	Massa Marittima	3908	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	28- 3-58	14- 5-58	8	50	32.25.06	50.86.88	4.137.130
7	TOBLER Anna fu Oscar, maritata TADINI BUONINSEGNI	Riparbella	3910	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	28- 3-58	14- 5-58	8	51	16.36.32	176.09.67	104.436
8	VALERI Ione in DE FONSECA fu Carlo	Roma	3592	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	28- 3-58	14- 5-58	8	52	6.35.50	6.49.70	—

Roma, addì 31 maggio 1958

Visto, p il *Ministro*: BOTTALICO

(2910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 17 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,80	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can.	648,45	648,75	649 —	648,75	648,40	648,50	648,75	648,20	648,37	648,25
Fr. Sv. lib	145,80	145,80	145,795	145,80	145,80	145,80	145,803	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,16	90,17	90,19	90,18	90,25	90,17	90,175	90,20	90,17	90,16
Kr N.	87,16	87,17	87,185	87,17	87,10	87,18	87,165	87,15	87,16	87,16
Kr Sv.	120,57	120,55	120,56	120,57	120,55	120,57	120,565	120,55	120,56	120,57
Fol	164,77	164,68	164,79	164,70	164,70	164,77	164,77	164,75	164,79	164,77
Fr B	12,50	12,51	12,5125	12,51	12,50	12,51	12,50875	12,50	12,51	12,51
Fr Fr	148,45	148,55	148,52	148,55	148,35	148,50	148,60	148,50	148,50	148,50
Fr. Sv acc.	142,58	142,54	142,53	142,54	142,55	142,58	142,56	142,60	142,58	142,95
Lst.	1744,28	1744,30	1744,625	1744,32	1743,50	1744,22	1744,375	1744,20	1744,32	1744,25
Dm occ	148,97	148,99	149,02	149 —	148,96	149 —	148,99	149 —	148,99	149 —
Scell. Aust.	24,07	24,07	24,08	24,075	24,05	24,07	24,07375	24,07	24,07	24,07

Media dei titoli del 17 giugno 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,675
Id 3,50 % 1902	60,05
Id 5 % 1935	98,025
Redimibile 3,50 % 1934	84,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
Id. 5 % 1936	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,75
1 Franco svizzero lib	145,804
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,567
1 Fiorino olandese	164,78
1 Franco belga	12,51
100 Franchi francesi	148,575
1 Franco svizzero acc.	142,55
1 Lira sterlina	1744,347
1 Marco germanico	148,995
1 Scellino austriaco	24,075

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 febbraio 1958, dalla signora Arman Nives in Pittino, nata a Grisignana (Pola) il 19 novembre 1930, residente a Trieste in via Marco Polo, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Armani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Arman Nives in Pittino è ridotto nella forma italiana di Armani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto: PASINO

(2862)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 marzo 1958, dal signor Cechin Davorino, nato a Chiopris (Udine), il 22 giugno 1912, residente a Trieste, via Gambini, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cecchini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato del signor Cechin Davorino, è ridotto nella forma italiana di Cecchini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Presen Maria, nata ad Auzza il 13 maggio 1911, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto. PASINO

(2865)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n 368, sull'ordinamento del l'Esercito, e successive modificazioni,

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato,

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente,

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi,

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 284 concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n 93, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art 4 che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno essere presentate, o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande stesse, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) grado, Arma (o servizio), Distretto o Corpo di appartenenza);

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indizzo dovrà essere, direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito,

e) stato civile Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art 4.

Entro il termine di cui al precedente art 3, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti

1 Titolo di studio

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all esercizio professionale di medico chirurgo rilasciato ai sensi del regio decreto legge 27 gennaio 1944, n 51, e successive disposizioni, fermo restando che, ai fini della nomina, l abilitazione professionale dovrà, in ogni caso, avere carattere definitivo,

b) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea,

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione eventualmente sostenuti

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L 100).

3 Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100).

4 Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200)

5 Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio

Se il concorrente è in servizio militare può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare La firma di tali autorità dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dai suoi delegati.

6 Tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Saranno dispensati dal produrre i detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, come tutti gli altri dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa-Esercito dovrà riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, dovranno ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare o al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, i seguenti documenti:

a) stato di famiglia (carta bollata da L. 100) rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento sarà esibito dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito,

c) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L 100,

d) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, l'attestazione prevista dall'art 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 100,

e) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale del l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani,

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod 69-*ter* (su carta da bollo da L 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L 100 dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto,

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre relativi a titoli valutabili, ai fini dell'iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali - Divisione reclutamento) in un secondo tempo ma non oltre il 15° giorno dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale.

Art 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente e idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art 3 o insufficientemente documentate alla data del termine suddetto.

Art 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo.

Art 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente,

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri,

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti,

b) prova orale e pratica di semeiotica e clinica medica,

c) prova orale e pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione

In ciascuna delle due prove, orale e pratica di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato, su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicando per esse il rispettivo significato semeiologico

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della cultura in fisiologia, patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità pratica nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso;

d) prova orale di igiene, con applicazione alle collettività militari

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, e comunicato agli interessati con lettera raccomandata

La prove orali e pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche ed orale) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 4, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 5.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto di presentarsi alle altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria L'anzianità assoluta nel grado sara fissata dal decreto di nomina.

Dopo la nomina, i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 5 febbraio 1958

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958
Registro n. 28 Esercito, foglio n. 308

(3051)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 4 al Bollettino ufficiale del mese di aprile 1958 del Ministero delle finanze, pubblica, in data 29 maggio 1958, il decreto Ministeriale 24 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1958, registro n. 9, foglio n. 118, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 19 luglio 1956.

(3050)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n 1632 del 30 gennaio 1957, e successive modifiche, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956,

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1	Genco dott Francesco	punti	98,298	su 150
2	Frequenza dott Giuseppe	»	98,204	»
3	Giordano dott Antonino	»	96 356	»
4	Madonia dott Cristofaro	»	94,105	»
5	Manfre dott Francesco	»	90,232	»
6	Bonafede dott Eugenio	»	89,274	»
7	Lo Curto dott Salvatore	»	87 101	»
8	La Mattina dott Giuseppe	»	86 54	»
9	Cortese dott Carmelo	»	84 872	»
10	Tripi dott Antonino	»	84 535	»
11	Bennici dott Filippo	»	84 237	»
12	Maira dott Rosario	»	84,126	»
13	Sannasardo dott Benedetto	»	82 024	»
14	Tedesco dott Francesco	»	81,723	»
15	Giamportone dott Salvatore	»	81 639	»
16	Tedesco dott Giuseppe	»	81 33	»
17	Panepinto dott Ignazio	»	80 978	»
18	Vassallo dott Francesco	»	80 58	»
19	Barna dott Salvatore	»	80 515	»
20	Ragusa dott Giuseppe	»	80 08	»
21	Spitaleri dott Antonino	»	78 141	»
22	Ferrigno dott Giuseppe	»	78 002	»
23	Barbaccia dott Antonino	»	75 94	»
24	Rigoli dott Tindaro	»	75 299	»
25	Morabito dott Rocco	»	75 212	»
26	Migliore dott Giuseppe	»	75 —	»
27	Coco dott Rosalia	»	74 005	»
28	Morgante dott Giuseppe	»	72,054	»
29	Amodeo dott Vincenzo	»	71 658	»
30	Ciccarello dott Michele	»	71 461	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 28 maggio 1958

Il prefetto MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n 8112 in pari data, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956,

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso,

Considerato che il dott Madonia Cristofaro non ha diritto ad assegnazione di sede in quanto le sedi dal predetto indicate in ordine di preferenza vengono assegnate ai concorrenti che lo precedono in graduatoria,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Genco dott Francesco Vicari;
2) Frequenza dott Giuseppe Carini (2a condotta);
3) Giordano dott Antonino. Lercara Friddi (1a condotta);
4) Manfrè dott Francesco Aliminusa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 28 maggio 1958

Il prefetto MIGLIORE

(2971)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i precedenti decreti n 14174 rispettivamente in data 18 aprile 1958 e 21 aprile 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti vacanti di medico condotto della provincia di Varese, al 30 novembre 1955 e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte messe a concorso,

Vista la lettera in data 14 maggio 1958, con la quale il dottor Vincenzi Giovanni dichiara di rinunziare alla nomina di medico condotto di Castronno,

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono nella graduatoria,

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte del dott Ernesto Cottini,

Considerata pertanto la necessità di attribuire la suddetta condotta resasi vacante, ad altro candidato che segue in graduatoria al rinunziatario,

Visto l art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n 1265,

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto l art 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

Il dott Ernesto Cottini è dichiarato vincitore della condotta medica di Castronno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del comune di Castronno.

Varese, addì 29 maggio 1958

Il prefetto VECCHI

(2975)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.